

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	80
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
ERRATA CORRIGE .....	87

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

**C. 3467 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, approvato

con modificazioni dal Senato (AS 2488), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Segnala che gli emendamenti approvati dal Senato non sono invece corredati di relazione tecnica, tranne l'emendamento governativo con il quale è stata disposta la confluenza nel testo in esame del decreto-legge n. 229 del 2021 (AS 2489), nonché l'abrogazione con salvezza degli effetti del decreto-legge n. 2 del 2022 (AS 2501), il quale ha già esaurito i propri effetti.

Segnala, in proposito, che appare necessario acquisire il prospetto riepilogativo aggiornato alle modificazioni introdotte dal Senato, in assenza del quale non risulta possibile dare conto degli effetti sui diversi saldi – in particolare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto – ascrivibili a talune norme introdotte dal Senato e sottoporre a verifica le relative stime nonché gli effetti netti del testo, nel suo complesso. Tutto ciò considerato, rinvia quindi alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una dettagliata disamina delle singole disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento, ivi incluso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento (*vedi allegato*). In particolare, chiarisce che il citato prospetto riepilogativo reca la puntuale esplicitazione degli effetti variamente determinati sui diversi saldi di finanza pubblica – saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno – dalle singole disposizioni del provvedimento medesimo, ivi incluse quelle introdotte o modificate dal Senato, e consente la positiva verifica in ordine alla compensatività tra oneri e mezzi di copertura in relazione a ciascuno dei predetti saldi.

Precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla generale clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 18-*ter*, con la sola eccezione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del provvedimento medesimo, i cui oneri – puntualmente quantificati, anche sotto il profilo temporale, sulla base degli elementi forniti nella citata relazione tecnica – risultano comunque provvisti di autonoma copertura o compensazione finanziaria.

Assicura, infine, che le risorse già stanziare a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3467 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e corredata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, cui integralmente si rinvia, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

il citato prospetto riepilogativo reca la puntuale esplicitazione degli effetti variamente determinati sui diversi saldi di finanza pubblica – saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno – dalle singole disposizioni del provvedimento medesimo, ivi incluse quelle introdotte o modificate dal Senato, e consente la positiva verifica in ordine alla compensatività tra oneri e mezzi di copertura in relazione a ciascuno dei predetti saldi;

le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla generale clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 18-ter, con la sola eccezione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del provvedimento medesimo, i cui oneri – puntualmente quantificati, anche sotto il profilo temporale, sulla base degli elementi forniti nella citata relazione tecnica – risultano comunque provvisti di autonoma copertura o compensazione finanziaria;

le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.**

**C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento for-

mate dal relatore nella seduta dello scorso 17 gennaio, precisa che il prefetto dell'Aquila dispone – dal maggio 2013 – di un'aliquota di 18 militari delle Forze Armate per la vigilanza al Centro, noverato tra gli obiettivi sensibili. Fa presente che la citata aliquota di rinforzo è ricompresa nel piano di impiego del contingente complessivamente autorizzato – nell'ambito dell'operazione Strade sicure – con specifico atto normativo che, periodicamente prorogato, reca il relativo stanziamento di bilancio.

Rileva, infine, che la vigilanza e sicurezza dei siti sensibili rientra tra i compiti e le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza che, nell'ambito del Comitato provinciale di pubblica sicurezza, dispone comunque misure idonee ad assicurarne la tutela e la protezione, impiegando per tale finalità le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3324 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il prefetto dell'Aquila dispone – dal maggio 2013 – di un'aliquota di 18 militari delle Forze Armate per la vigilanza al Centro, noverato tra gli obiettivi sensibili;

la citata aliquota di rinforzo è ricompresa nel piano di impiego del contingente complessivamente autorizzato – nell'ambito dell'operazione Strade sicure – con specifico atto normativo che, periodi-

camente prorogato, reca il relativo stanziamento di bilancio;

la vigilanza e sicurezza dei siti sensibili rientra tra i compiti e le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza che, nell'ambito del Comitato provinciale di pubblica sicurezza, dispone comunque misure idonee ad assicurarne la tutela e la protezione, impiegando per tale finalità le risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella scorsa seduta, fa presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-*quater*, che estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dovuti alla somministrazione gratuita dei vaccini ai predetti soggetti, giacché il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o

obbligati. Avverte, inoltre, che gli oneri derivanti dall'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, di cui alla legge n. 210 del 1992, sono stati previsti e coperti dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, fermo restando che il predetto articolo prevede che si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Precisa quindi che all'incremento delle richieste di certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale derivante dalla disposizione in esame si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale attività, svolta dai medici di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, è già prevista dalle convenzioni in essere. Segnala che gli obblighi posti in carico ai datori di lavoro pubblico in conseguenza degli adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 attestante la vaccinazione o la guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, ferma restando comunque la possibilità di controlli a campione, come previsto dal citato articolo 9-*quinquies*.

Conferma inoltre che, da un lato, le attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita non comportano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche, dall'altro, le retribuzioni dei lavoratori sostituiti risultano più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori pubblici sostituiti in quanto non vaccinati.

Chiarisce che gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-*sexies*, in materia di procedimento sanzionatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ad essi si farà fronte nel quadro delle risorse stanziato per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Chiarisce che all'articolo 2, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale che opera presso gli Istituti tecnici superiori non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché — come emerge anche dai dati relativi al personale in servizio presso le scuole statali, cui si applica una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo in esame — la spesa per il pagamento del personale sostituito a tempo determinato viene ampiamente compensata con le economie derivanti dalla sospensione dell'erogazione del trattamento economico nei confronti del personale di ruolo per il periodo in cui perdura la situazione soggettiva di inadempienza all'obbligo vaccinale.

Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, abrogate dal decreto-legge n. 5 del 2022, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 27 gennaio, non hanno prodotto effetti finanziari relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presso le istituzioni scolastiche, posto che, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha continuato ad assicurare la fornitura costante di mascherine chirurgiche e che l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per il personale scolastico e per gli alunni in regime di autosorveglianza, nella sola scuola secondaria, è avvenuto secondo le regole previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021, in modo generalizzato per tutti i soggetti risultati contatti stretti di casi di positività.

Rileva che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente decreto-

legge, ora abrogato, l'acquisto delle mascherine FFP2 non era stato quindi posto a carico della finanza pubblica, ma dei singoli interessati che, peraltro, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 229 del 2021, potevano usufruire di un prezzo calmierato fissato al valore massimo di 0,75 euro. Rileva, altresì, che l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, invece, a partire dal 27 gennaio 2022 ha posto a carico del Ministero dell'istruzione gli oneri per la fornitura di mascherine FFP2 in favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza entro un limite di spesa di 45,22 milioni di euro, che appare congruo per soddisfare il fabbisogno di mascherine FFP2 sino al successivo 28 febbraio, come risulta dalla relativa relazione tecnica;

Precisa che all'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, viene autorizzata la spesa di 92,505 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, in quanto lo stanziamento previsto da tale articolo, ai fini della somministrazione gratuita dei test ai soggetti esenti da vaccinazione, pari a 105 milioni di euro, risulta idoneo a garantire anche la copertura finanziaria della spesa prevista in relazione ai test da somministrare, a titolo gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 5 in esame, posto che, come è emerso dall'attività di monitoraggio dei test somministrati sino al 31 dicembre 2021 ai soggetti esenti da vaccinazione, la spesa stimata è pari a circa 2,1 milioni di euro. Segnala che, al comma 3 del medesimo articolo 5, la compensazione degli relativi effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si rende necessaria in quanto si utilizzano nel corrente esercizio finanziario risorse che risultano già stanziato, per il medesimo importo, in anni precedenti a fronte di oneri

che hanno invece la loro manifestazione economica nell'esercizio in corso. Evidenza che la platea degli studenti individuata dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 5, è coerente con i dati prospettati dal Ministero dell'istruzione nel dossier « Focus sui principali dati della scuola – anno scolastico 2021/2022 » con riferimento alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, assicura, da un lato, che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli effetti ad esso imputati.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3434 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-*quater*, che estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dovuti alla somministrazione gratuita dei vaccini ai predetti soggetti, giacché il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o obbligati;

gli oneri derivanti dall'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, di cui alla legge n. 210 del 1992, sono stati previsti e coperti dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, fermo restando che il predetto articolo prevede che si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

all'incremento delle richieste di certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale derivante dalla disposizione in esame si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale attività, svolta dai medici di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, è già prevista dalle convenzioni in essere;

gli obblighi posti in carico ai datori di lavoro pubblico in conseguenza degli adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 attestante la vaccinazione o la guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, ferma restando comunque la possibilità di controlli a campione, come previsto dal citato articolo 9-*quinquies*;

inoltre, si conferma, da un lato, che le attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita non comportano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche, dall'altro, che le retribuzioni dei lavoratori sostituiti risul-

tano più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori pubblici sostituiti in quanto non vaccinati;

gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-*sexies*, in materia di procedimento sanzionatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ad essi si farà fronte nel quadro delle risorse stanziate per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

all'articolo 2, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale che opera presso gli Istituti tecnici superiori non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché – come emerge anche dai dati relativi al personale in servizio presso le scuole statali, cui si applica una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo in esame – la spesa per il pagamento del personale sostituito a tempo determinato viene ampiamente compensata con le economie derivanti dalla sospensione dell'erogazione del trattamento economico nei confronti del personale di ruolo per il periodo in cui perdura la situazione soggettiva di inadempienza all'obbligo vaccinale;

le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, abrogate dal decreto-legge n. 5 del 2022, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 27 gennaio, non hanno prodotto effetti finanziari relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presso le istituzioni scolastiche, posto che, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha continuato ad assicurare la fornitura costante di mascherine chirurgiche e che l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per il personale scolastico e per gli alunni in regime di autosorveglianza, nella sola scuola secondaria, è avvenuto secondo le regole previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021, in modo generalizzato per

tutti i soggetti risultati contatti stretti di casi di positività;

per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, ora abrogato, l'acquisto delle mascherine FFP2 non era stato quindi posto a carico della finanza pubblica, ma dei singoli interessati che, peraltro, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 229 del 2021, potevano usufruire di un prezzo calmierato fissato al valore massimo di 0,75 euro;

l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, invece, a partire dal 27 gennaio 2022 ha posto a carico del Ministero dell'istruzione gli oneri per la fornitura di mascherine FFP2 in favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza entro un limite di spesa di 45,22 milioni di euro, che appare congruo per soddisfare il fabbisogno di mascherine FFP2 sino al successivo 28 febbraio, come risulta dalla relativa relazione tecnica;

all'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, viene autorizzata la spesa di 92,505 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, in quanto lo stanziamento previsto da tale articolo, ai fini della somministrazione gratuita dei test ai soggetti esenti da vaccinazione, pari a 105 milioni di euro, risulta idoneo a garantire anche la copertura finanziaria della spesa prevista in relazione ai test da somministrare, a titolo gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 5 in esame, posto che, come è emerso dall'attività di monitoraggio dei test somministrati sino al 31 dicembre 2021 ai soggetti esenti da vaccinazione, la spesa stimata è pari a circa 2,1 milioni di euro;

al comma 3 del medesimo articolo 5, la compensazione degli relativi effetti in

termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si rende necessaria in quanto si utilizzano nel corrente esercizio finanziario risorse che risultano già stanziare, per il medesimo importo, in anni precedenti a fronte di oneri che hanno invece la loro manifestazione economica nell'esercizio in corso;

la platea degli studenti individuata dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 5, è coerente con i dati prospettati dal Ministero dell'istruzione nel dossier "Focus sui principali dati della scuola – anno scolastico 2021/2022" con riferimento alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, si assicura, da un lato, che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso

assegnati, dall'altro, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli effetti ad esso imputati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 739 del 10 febbraio 2022, a pagina 35, prima colonna, dodicesima riga, sopprimere le seguenti parole: « /conclusione – Approvazione di un documento finale ».

ALLEGATO

**DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3467 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

AC 3467

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

**ART. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)**

La disposizione, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 marzo 2022 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**ART. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)**

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.

*Il comma 2 apporta modifiche al decreto legge n. 33 del 2020, in particolare:*

*a) modificando l'art. 1 inserisce la disposizione di cui all'articolo 2 del DL 30 dicembre 2021, n. 229 recante misure che disciplinano la quarantena precauzionale. Nel merito, la stessa interviene per semplificare la misura della auto sorveglianza, sopprimendo altresì l'obbligo del test antigenico rapido alla conclusione del periodo suddetto. La disposizione è di natura ordinamentale, pertanto, l'attuazione della stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

*b) modificando l'art. 3 provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi del suddetto decreto legge con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022*

**ART. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)**

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale, riducendo la durata delle certificazioni verdi COVID-19 da 9 a 6 mesi, e pertanto non comporta oneri.

**Art. 3-bis (Certificazioni verdi Covid 19)**

*La disposizione al fine di semplificare i relativi riferimenti, a beneficio dei successivi e molteplici richiami normativi, introduce nell'ambito della certificazione verde covid 19, la distinzione per singola tipologia di certificazione, distinguendo il c.d. green pass base dal c.d. green pass rafforzato. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)**

La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

**ART. 4-bis (misure urgenti in materia di personale sanitario).**

*La disposizione modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede una deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione. La norma si limita a specificare che tale deroga riguarda i professionisti interessati direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, pertanto, trattandosi di disposizione avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



**ART. 4-ter (Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuale)**

*Il comma 1 riproduce sostanzialmente la previsione già vigente dell'art. 3 del DL 229 del 2021, che prevede un intervento per il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche mediante la consultazione consultate delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 2 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un tavolo tecnico avente il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai sensi del comma 3 all'attuazione delle attività previste, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.*

**ART. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base)**

*La disposizione procede a coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19, c.d. green pass base, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attività ivi elencate. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-bis (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato)**

*La disposizione interviene per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19, c.d. green pass rafforzato, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attività ivi elencate. In generale, la norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)**

*La disposizione interviene modificando gli art. 9-ter. 1 e 9-ter.2 del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19 c. d. green pass base, ai fini dell'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore, fermo restando l'obbligo vaccinale già vigente. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)**

*La disposizione modifica l'art. 9-quater del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19 c. d. green pass rafforzato per l'accesso ai mezzi di trasporto, è previsto inoltre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai menzionati mezzi.*

*Prevede, inoltre, che a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.*



*La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro)**

*La disposizione modifica l'art. 9-quinquies del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid-19 sui luoghi di lavoro. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari)**

*La disposizione modifica l'art. 9-sexies, del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid-19 negli uffici giudiziari. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)**

*La disposizione modifica l'art. 9-septies, del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro privato. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5-octies (Modifiche alla disciplina degli spostamenti)**

*La disposizione interviene - quanto alla lett. a) - per semplificare il riferimento all'utilizzo della certificazione verde covid-19 ai fini degli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, specificando la tipologia della certificazione verde (c.d. green pass base); quanto alla modifica apportata dalla lett. b) si prevede il superamento del limite orario su tutto il territorio nazionale.*

*La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 6 (Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)**

*La disposizione introduce una modifica di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri*

**Art. 7 (Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)**

*La norma coordina il regime già vigente delle disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, inserendo la relativa disciplina in maniera sistematica all'art. 1 bis del DL 44 del 2021.*

*In particolare:*

*I capoversi commi 1-bis e 1-ter, che regolano le modalità di accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, sono di natura ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il capoverso comma 1-quater introduce l'obbligo per i responsabili delle menzionate strutture di verificare che l'accesso alle stesse avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.*

*Il capoverso comma 1-quinquies prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sia sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.*

*Il capoverso comma 1-sexies, prevede, a decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, la possibilità di accedere ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,*



*garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti. Dall'attuazione della disposizione, avente natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Infine, circa il capoverso comma 1-septies**, si rileva che gli interventi di adeguamento della piattaforma nazionale DGC necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo possono essere effettuati nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8, comma 6.

**ART. 8 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)**

Il **comma 1 stanza** le risorse per l'attività della Piattaforma Nazionale-DGC.

Al riguardo, si fa presente che la Piattaforma Nazionale-DGC invia un messaggio SMS o di posta elettronica ai cittadini di cui possiede i dati di contatto per notificare l'emissione della certificazione verde COVID-19 (green pass) generata a seguito di vaccinazione/tampone/guarigione e per comunicare l'AUTHCODE necessario per l'acquisizione della stessa attraverso i canali di fruizione con autenticazione a più fattori (portale web e APP IMMUNI). Inoltre l'invio del messaggio SMS o di posta elettronica è previsto anche in caso di modifica della validità del green pass, ad esempio a seguito di revoca.

Con lo stanziamento disposto dall'art. 42, comma 4, DL 77/2021, per l'anno 2021, sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del 10 dicembre 2021, ne sono stati consumati 93.279.085 per l'invio delle comunicazioni SMS, con un residuo di 40.520.915 SMS.

Sulla base del consumo di SMS nella prima settimana di dicembre, pari a 5.400.000 SMS, si può ipotizzare che le risorse residue possano soddisfare le esigenze per 7,5 settimane quindi fino a tutto il mese di gennaio.

Previsione consumo residuo			
Consumo settimana	ultima	Settimane stimate	residue 7,5
	<b>5.400.000</b>		
<b>Previsione esaurimento: Fine gennaio 2022</b>			

Quindi applicando il consumo settimanale alle 8,5 settimane dei mesi di febbraio e marzo, il numero di SMS necessari può essere stimato in 45.900.000 che, considerando i costi unitari previsti dalla Convenzione CONSIP, come riportato nella seguente tabella è pari a 1.523.146,00€ IVA inclusa.

Acquisizione SMS					
	qtà	Costo unitario senza IVA a pacchetto da 100.000 SMS	Costo unitario con IVA a pacchetto da 100.000 SMS	costo senza IVA	costo con IVA
SMS per feb-marzo 2022	45.900.000	2.720	3.318	1.248.480	1.523.146

Per quanto riguarda la stima dei costi per la gestione e gli sviluppi previste della Piattaforma nazionale-DGC nel primo trimestre 2022, anche per le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 in formato digitale, la stima massima può essere quantificata in 1,5 milioni di euro IVA esclusa, pari a 1.830.000 € comprensivo di IVA.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi di realizzazione ripartita per macroarea:



Macroarea di attività	Descrizione dettaglio attività	Importo (IVA esclusa)	Importo (IVA inclusa)
Sistema di generazione e verifica certificati, interoperabilità europea	Gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digital Green Certificate, per la generazione dei certificati in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, comprensivi di QR Code, e della App VerificaC19.	€ 1.200.000	€ 1.464.000
Servizi di rilascio agli utenti	Indicizzazione su FSE dei DGC generati; realizzazione sito internet con funzionalità di accesso ai certificati digitali in area pubblica nonché in area autenticata; realizzazione API per integrazione componenti di terze parti (es. App IO).	€ 300.000	€ 366.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.500.000</b>	<b>€ 1.830.000</b>

Il totale spesa prevista per SMS e gestione della Piattaforma nazionale-DGC fino al 31 marzo 2022 è di € 3.353.146 e per la copertura di tale spesa si provvede, *ai sensi del comma 2*, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, da assegnare agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per la gestione degli SMS (per 1.523.146,00€ IVA inclusa) e per la gestione della Piattaforma nazionale-DGC (per 1.830.000€ IVA inclusa) e, corrispondentemente, costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione Tessera Sanitaria fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei.

**ART. 9 (Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)**

La disposizione prevede che il protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministro della salute, valga ad assicurare a prezzi contenuti la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, fino al 31 marzo 2022.

A fronte degli stanziamenti recati dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, pari a 55,85 milioni di euro per i minori di età tra 12 e 18 anni e pari a 105 milioni di euro per gli esenti da vaccinazione, il monitoraggio effettuato delle somministrazioni di test antigenici rapidi effettuati presso le farmacie e altre strutture sanitarie, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria e con la stima degli ulteriori test da effettuare sino al 31 dicembre 2021, evidenzia la seguente stima di spesa:



<i>Periodo</i>	<i>Rimborso tamponi minorenni 12-17 anni</i>	<i>Rimborso tamponi gratuiti a esenti</i>
ago. - sett. '21(*)	7.057.771	48.165
ott - nov. '21 (*)	10.682.175	1.200.570
dic. '21 (**)	6.000.000	1.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>23.739.946</b>	<b>2.248.735</b>
Stanziamento	55.850.000	105.000.000
<i>Stima rimanenza al 31/12/'21</i>	<i>32.110.054</i>	<i>102.751.265</i>

Note:

(\*) dati di spesa comunicati dal RGS/IGESPES su dati estratti da sistema TS.

(\*\*) spesa presunta calcolata in via prudenziale, in misura leggermente maggiore della media di spesa registrata nel bimestre ottobre-novembre.

Sulla base dei citati elementi di informazione, assumendo una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di esenti dalla vaccinazione pari a quella registrata nel mese di dicembre 2021, si prevede un onere pari a 18 milioni di euro per l'attuazione del comma 1 e di 3 milioni di euro per l'attuazione del comma 2, così determinati:

	<i>Media test effettuati giornalmente</i>	<i>Periodo di riferimento in gg. (1 gen.- 31 mar. '22)</i>	<i>Nr. complessivo previsionali test</i>	<i>Contributo Stato per test effettuato</i>	<i>Totale previsione di spesa</i>	<i>Esigenza 2022</i>
	$c = a * b$	$d$	$e = c * d$	$f$	$g = e * f$	
minorenni 12-17 anni	~ 28.500	90	2.565.000	7 €	17.955.000 €	<b>18.000.000 €</b>
esenti da vaccinazione	~ 2.220	90	199.800	15 €	2.997.000 €	<b>3.000.000 €</b>

I predetti oneri, pari complessivamente a 21 milioni di euro per l'anno 2022, trovano copertura a valere sulle disponibilità *presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario*, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



**ART. 10 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)**

La modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

L'introduzione del comma 6-bis è necessaria per garantire alle regioni e alle province autonome che hanno fatto richiesta di avvalersi, in regime di sussidiarietà, della suddetta piattaforma informativa nazionale, della disponibilità dei dati concernenti le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei vaccini, senza soluzione di continuità e fino al termine della campagna di vaccinazione in corso, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

L'onere previsionale di spesa scaturisce dall'analisi consuntiva dei soli costi di utilizzo, attesa la gratuità delle operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma, che la Struttura Commissariale ha sostenuto nel corso del 2021. In particolare, l'importo di 20M€ è destinato a finanziare previsionalmente le esigenze di seguito riepilogate:

Descrizione esigenze	Importo	
Servizio di assistenza ai cittadini per la prenotazione	Risposte Gestite in inbound	5.985.000,00 €
	Risposte Gestite in outbound	2.755.000,00 €
Servizi di TLC di comunicazione con il cittadino	SMS inviati	3.150.000,00 €
	Chiamate da Mobile	1.220.000,00 €
	Chiamate Fisso/Mobile <sup>a</sup>	244.000,00 €
Allestimento dotazioni HW e Technical Courier	Postazione consegnata	3.860,00 €
Servizi di assistenza ai centri vaccinali e supporto SPOC per regione	# SPOC Basic x 12	1.584.000,00 €
	# SPOC Standard x 4	912.000,00 €
	# Richieste di assistenza	539.580,00 €
	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>16.393.440,00 €</b>
	<b>IVA 22%</b>	<b>3.606.556,80 €</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>19.999.996,80 €</b>

La copertura finanziaria per l'esigenza di cui al comma 6-bis è assicurata dalle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario Straordinario, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**Art. 11 (Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)**

Il comma 1 prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e *i servizi territoriali* di assistenza sanitaria al personale navigante *e aeronavigante* (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuino a campione presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, di test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.



Quanto alla stima dei costi si rappresenta quanto segue:

- Nel computo dei costi andranno considerati costi diretti, costi indiretti e costi una tantum
  - **Costi diretti:** personale medico ed infermieristico per l'esecuzione dei tamponi in aeroporto, kit diagnostici, DPI necessari.
  - **Costi indiretti:** effettuazioni dei tamponi molecolari di conferma, sequenziamento, trasfer in Covid-hotel e alloggio in Covid-hotel.
  - **Costi una-tantum:** allestimento delle postazioni e segnaletica.
- A titolo esemplificativo si riportano di seguito i prezzi unitari relativi ai costi diretti stimati:

Materiale	Costo unitario
Tamponi	4,5
FFP2	0,43
GEL MANI 5 LT	18
DISINFETTANTE 750 ml	3,9
CAMICI	1,98
VISIERE	3,5
Guanti (confezione da 200)	29,5
Personale medico/infermieristico	40/h

**Stima fabbisogno/capacità di testing per punto di ingresso aeroportuale**

USMAF SASN	Aeroporto	Numero test antigenici /die	test antigenici /die USMAF SASN	test antigenici/die in convenzione
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise	Fiumicino	400	50	350
	Ciampino	250	30	220
	Ancona	100	0	100
	Pescara	100	0	100
Liguria	Genova	50	-	50
Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta	Malpensa	400	30	370
	Linate	300	20	280
	Orio al Serio	150	20	130
	Torino Caselle	20	-	-
Puglia, Calabria e Basilicata	Bari	30	30	-
	Brindisi	15	-	15
	Lamezia Terme	20	-	20



Toscana Emilia Romagna	Bologna	100	-	100
Campania e Sardegna	Napoli Capodichino	150	30	120
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige	Venezia	100	-	100
	Treviso	50	-	50
	Verona	-		
	Trieste	-		
Sicilia	Catania	150	20	130
	Palermo	150	20	130
	Trapani	20	-	20
	Comiso	20	-	20
<b>Totale</b>		<b>2575</b>	<b>230</b>	<b>2185</b>

#### Stima costi totali

Si riporta di seguito un calcolo dei costi diretti totali giornalieri stimati forfettariamente

Numero di test antigenici /die	Costo unitario onnicomprensivo per effettuazione dei test antigenici	Totale costi diretti giornalieri	Totale costi diretti mensili (stimati su 30 gg)
2575	15 euro	38.625 euro	1.158.750 euro

Il costo complessivo sino al 31 marzo 2022 sarà pertanto pari a 3.553.500,00 (38.625 x 92 gg)

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 prevede che, in caso di positività al test molecolare o antigenico, si applichi al viaggiatore, con oneri a *suo* carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni nei "Covid Hotel" previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario. **La disposizione non comporta nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Art. 12 (Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)**

Gli oneri derivanti dalla proroga sono stati stimati in **complessivi 4.800.000,00 euro**. Tali risorse sono destinate a remunerare esclusivamente l'atto professionale del farmacista che inocula la singola dose vaccinale e che è stato quantificato in € 6,00 nell'ambito dell'Accordo Quadro del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni di categoria, volto a disciplinare la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2; sicché, assumendo la somministrazione di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid per l'anno 2022, verso il corrispettivo di € 6 per singolo inoculo, l'onere economico complessivo risulta pari, appunto, ad € 4.800.000,00.



Detto importo – riferito al solo anno 2022 e limitato alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia – è stato calcolato assumendo la somministrazione, proprio per l'anno 2022, di circa 800.000 dosi vaccinali anti-Covid-19 presso le farmacie territoriali (numero pari alle vaccinazioni effettuate per il semestre giugno/dicembre 2021) atteso che i richiami vaccinali prevedono la somministrazione di un'unica dose in luogo delle due occorrenti per il completamento del primo ciclo vaccinale.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.**

Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**Art. 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)**

**comma 1:** la norma è tesa ad assicurare il supporto della Difesa, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare (DIMOS MILNET) dislocati sul territorio nazionale, alle Regioni e alle Province autonome per massimizzare gli sforzi di tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico 2021-2022, nelle attività di somministrazione di *test* per la ricerca di SARS-CoV-2 e per le correlate attività di analisi e di refertazione.

Per quanto attiene alla spesa previsionale di cui al comma 1, sono stati calcolati gli oneri di funzionamento per l'acquisto di circa 2850 tamponi/giorno ad un costo unitario medio di circa 20,51 euro, atteso che l'attività di tracciamento verrà verosimilmente effettuata dai "Team mobili esterni" per circa 22 giorni/mese, per un totale di euro 9.000.000 (Vds, successiva tabella di dettaglio).

Pertanto, per il completamento dell'attività di acquisizione del materiale, viene autorizzata la spesa di 9 milioni di euro nel 2021.

**comma 2:** la disposizione volta a coprire i costi derivanti dagli oneri accessori (trattamento di missione, lavoro straordinario e compenso forfettario di impiego) del personale impiegato nelle attività di cui al comma 1, ovvero del personale militare medico, paramedico e di supporto nonché del personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e di coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

Per la quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione 948 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei 222 "Team Mobili esterni" (composti da 4 unità ciascuno) per il tracciamento delle positività da COVID-19 nelle scuole e nei 15 Laboratori di analisi (4 unità per ciascun laboratorio), e 40 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative. La proiezione contempla un periodo di 7 mesi, ovvero dalla data di attivazione dell'operazione "ATHENA" in supporto alle Regioni e Province autonome per le attività di cui al comma 1 sino al termine dell'anno scolastico 2021-2022 (dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022).

In particolare:

- per il personale impiegato nei "Team mobili esterni" e nei Laboratori analisi, la necessità di un incremento di 66 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile al costo medio/ora di circa 20,19 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per un'aliquota di tale personale, pari a 284 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale, di cui 149 unità in regime di aggregazione presso strutture dell'Amministrazione difesa e 135 unità presso strutture civili;
- per il personale impiegato nelle sale operative, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego al costo medio pro-capite/giornaliero di circa 126,16 euro, considerate le differenti fasce retributive in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).



I compensi accessori di cui al precedente periodo possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Il dettaglio dei costi, relativi al comma 1 e 2, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: TRACCIAMENTO CASI POSITIVI SCUOLE TEAM MOBILI ESTERNI - LABORATORI ANALISI - SALE OPERATIVE				
988 MILITARI				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari arrotondamento a due cifre	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (7 mesi)
Straordinario	948	€ 20,19	€ 1.263.243	€ 8.842.701
Compenso forfettario d'impiego (CFI)	40	€ 126,16	€ 151.387	€ 1.059.709
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 1.414.630</b>	<b>€ 9.902.410</b>
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE (FUORI SEDE)				
Vitto strutture militari	149	€ 4,80	€ 15.734	€ 110.141
Vitto strutture civili	135	€ 44,26	€ 131.452	€ 920.165
Alloggio strutture militari	149	€ 6,25	€ 20.488	€ 143.413
Alloggio strutture civili	135	€ 80,00	€ 237.600	€ 1.663.200
Trasporto	284	€ 29,93	€ 187.009	€ 1.309.062
Indennità di missione strutture militare	149	€ 12,27	€ 40.221	€ 281.547
Indennità di missione strutture civili	135	€ 8,18	€ 24.295	€ 170.062
<b>TOTALE ONERI DI MISSIONE</b>			<b>€ 656.799</b>	<b>€ 4.597.590</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Materiali sanitari (TAMPONI)	2.850	€ 20,51	€ 1.285.714	€ 9.000.000
<b>TOTALE ONERI DI MISSIONE</b>			<b>€ 1.285.714</b>	<b>€ 9.000.000</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE			€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.285.714	€ 9.000.000
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 3.357.143</b>	<b>€ 23.500.000</b>



## TEAM MOBILI ESTERNI + LABORATORI ANALISI

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 66 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 66	Fascia 2** 0	Fascia 3*** 0	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	0	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	2675,63	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	86	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	2675,63	-	-	230.104,19	-	-
Capitano	76	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	1372,41	-	-	104.903,16	-	-
Tenente	75	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	101.222,90	-	-
Sottotenente	0	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	1247,17	-	-	-	-	-
Primo Luogotenente	108	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	1349,64	-	-	145.760,97	-	-
Luogotenente	21	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	1308,48	-	-	27.477,98	-	-
1° Maresciallo	108	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	1254,17	-	-	135.450,82	-	-
Maresciallo Capo	108	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	1217,39	-	-	131.478,10	-	-
Maresciallo Ordinario	108	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	1194,62	-	-	129.018,80	-	-
Maresciallo	21	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	1136,81	-	-	23.873,10	-	-
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	1132,44	-	-	-	-	-
Sergente Maggiore	0	12,63	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	1107,91	-	-	-	-	-
Sergente	0	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,24	21,06	1065,00	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Ca. Scelto	0	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	1061,49	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Capo	0	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	1021,21	-	-	-	-	-
Caporal Magg. Scelto	237	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	989,68	-	-	234.553,35	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>948</b>																1.263.243,36		
<b>TOTALE MENSILE</b>																	<b>1.263.243</b>		
<b>TOTALE ESIGENZA 7 MESI</b>																	<b>8.842.701</b>		
<b>COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO</b>																	<b>20,19</b>		

\* Feriale diurno  
\*\* Festivo diurno/feriale notturno  
\*\*\* Festivo notturno

Oneri Compenso forfetario di impiego

IMPIEGO PERSONALE SALE OPERATIVE												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	1	95,00	22	506	178	2.773	170,00	8	329	116	1.805	4.578
Tenente Colonnello	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399
Maggiore	6	85,00	22	2.715	954	14.889	165,00	8	1.917	673	10.510	25.399
Capitano	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389
Tenente	0	74,00	22	0	0	0	148,00	8	0	0	0	0
Luogotenente	6	74,00	22	2.364	830	12.962	148,00	8	1.719	604	9.427	22.389
Maresciallo Capo	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.053	370	5.775	13.716
Maresciallo Ordinario	5	68,00	22	1.810	636	9.926	136,00	8	1.316	462	7.219	17.145
Marescialli	4	68,00	22	1.448	509	7.941	136,00	8	1.053	370	5.775	13.716
Sergente	1	68,00	22	362	127	1.985	136,00	8	263	92	1.444	3.429
Caporal Magg. Capo Sc.	1	64,00	22	341	120	1.868	128,00	8	248	87	1.359	3.227
Caporal Magg. Crpo	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0
Caporal Magg. Sc.	0	64,00	22	0	0	0	128,00	8	0	0	0	0
Volontari non in SP	0	44,80	22	0	0	0	89,60	8	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>			<b>16.073</b>	<b>5.646</b>	<b>88.137</b>			<b>11.535</b>	<b>4.051</b>	<b>63.250</b>	<b>151.387</b>
<b>TOTALE MENSILE</b>											<b>151.387</b>	
<b>TOTALE ESIGENZA 7 MESI</b>											<b>1.059.709</b>	
<b>COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO</b>											<b>126,16</b>	



RIEPILOGO		
	costo/mese	costo dal 02/12/21 al 30/06/22 (211 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.414.630	€ 9.902.410
ONERI PER PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	€ 656.799	€ 4.597.590
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.285.714	€ 9.000.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.357.143</b>	<b>€ 23.500.000</b>

**Comma 3**

Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi dal Ministero della difesa ad ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ammontano complessivamente a euro **199.759,16** per i primi 6 mesi dell'anno **2022**, comprensivi dell'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento a **10 unità** di personale per **6 mesi** [dal 1° gennaio al 30 giugno 2022]

N. unità	Termine incarico per l'E.F. 2022	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	TOTALE
10	30/06/2022	6	€ 39.951,83	<b>€ 199.759,16</b>

**Comma 4:** la disposizione consente di autorizzare la spesa, per l'anno 2022, di euro 185.111, per le prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero riferito alle 15 unità di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, nonché delle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 della presente disposizione, per un totale di 25 unità. Ciò nella considerazione dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgere nell'ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico. Per la quantificazione sono state ipotizzate circa 63 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile, retribuendo complessivamente 376 ore, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022):

QUALIFICA	UNITA'	VALORE ORA DI STRAORDINARIO	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE	IPOTESI COMPLESSIVA COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO	TOTALE COMPLESSIVO ONERE PER 25 UNITA'
		FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	FERIALE DIURNO	NR. 376 ORE STRAORDINARIO DIURNE	
A3F1	25	14,84	3,59	1,26	19,69	7404,45	<b>185.111,19</b>

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.



**Art. 13-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)**

La disposizione introduce una modifica all'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, consentendo l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Tale previsione viene attuata nell'ambito delle risorse già stanziata con il suddetto articolo 58, comma 4, ove si prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi.

**ART. 14 (Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)**

Al fine di assicurare la ricezione e lo stoccaggio di dosi vaccinali anti COVID-19 (ed eventualmente anche altre tipologie di farmaci), il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, l'Hangar "Butler" presso l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, quale infrastruttura necessaria allo svolgimento delle attività funzionali alla gestione dell'emergenza COVID-19 per le successive attività di conservazione e distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale. In merito, si evidenzia che la posizione del citato hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l'indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio.

Pertanto, visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell'emergenza COVID-19, avuto riguardo alle necessità logistiche di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici e tenuto conto della necessità di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile *asset* strategico.

La realizzazione di una nuova infrastruttura, opportunamente adeguata degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stata calcolata pari a 6 milioni di euro.

Si ritiene che le opere da realizzare non presentino particolari problemi di impatto ambientale e paesaggistico, urbanistico, archeologico e storico-artistico.

Le opere sono classificate come opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell'articolo 233 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

**Stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo:**

Opere Edili	€ 2.850.000,00
Impianto Elettrico Primario e Secondario	€ 650.000,00
Impianti Termico/Meccanici e Idrico/Sanitario	€ 580.000,00
Urbanizzazione	€470.000,00
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€4.550.000,00</b>
IVA 22%	€1.001.000,00
Oneri progettazione esecutiva	€92.144,73
IVA 22%	€20.271,84
Somme a disposizione per imprevisti	€336.583,43



<b>TOTALE</b>	<b>€6.000.000,00</b>
---------------	----------------------

Il suddetto onere di 6 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura mediante corrispondente riduzione *delle proiezioni* dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.


**ART. 15 (Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)**

Al comma 1, la norma proposta dispone la proroga al 31 dicembre 2022 della vigenza della norma istitutiva dell'APP Immuni. L'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 ha previsto infatti che il *green pass* sia messo a disposizione degli utenti anche attraverso l'App Immuni. Per continuare a garantire la piena attuazione della disposizione in materia di *green pass* occorre dunque prorogare il funzionamento di Immuni almeno fino al 31 dicembre 2022. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

Al comma 2, la disposizione precisa che, nell'ambito delle attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, già garantite ai sensi dell'articolo 1, comma 621, della legge 178 del 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura anche la relativa assistenza tecnica strumentale al funzionamento della piattaforma medesima. L'attività in questione viene garantita dalla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse disponibili a legislazione vigente e la norma, di carattere ordinamentale, non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2, la modifica normativa è tesa a creare il presupposto giuridico necessario per consentire, con il comma 3, la disattivazione del servizio di supporto telefonico, previsto dall'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che, fino al 31 dicembre 2021, e messo a disposizione degli utenti dell'app Immuni per la segnalazione della positività, in un quadro di tracciamento digitale dei contagi da affiancare a quello "manuale" condotto dalle ASL regionali.

L'esigenza scaturisce dall'attivazione, dal mese di aprile, della funzione denominata di "autosblocco" che ha determinato una progressiva e costante riduzione del ricorso da parte degli utenti al numero verde istituito per la segnalazione della positività, giungendo al sostanziale azzeramento dal mese di giugno 2021 (vedasi grafico sotto riportato).



Si ritiene, pertanto, superfluo il mantenimento in esercizio di un servizio a pagamento di supporto

telefonico erogato attraverso numero verde dedicato (800.91.24.91) in concomitanza di una funzionalità *self service* a disposizione degli utenti dell'app Immuni, atteso, altresì, che detto servizio



è stato inteso dal legislatore quale modalità ausiliaria a quella principale condotta dagli operatori sanitari delle ASL regionali per la preminente finalità di tracciamento dei contagi.

La modifica di cui al comma 3 non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica e consente un potenziale risparmio di risorse atteso che non sarà più necessario assicurare il servizio di supporto telefonico (con un onere pari a circa 40.000 euro al mese), istituito prima dell'attivazione della funzione "self service" di segnalazione della positività tramite l'app Immuni, per effetto della formulazione originaria dell'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

**ART. 16 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)**

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 in relazione al numero 22 del suddetto allegato.

Le disposizioni prorogate fino al 31 marzo 2022 sono quelle elencate di seguito:

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022.

2) Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà e che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

3) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

5) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La disposizione prevede proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



6) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

***6-bis) Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.***

***La disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.***

7) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai sensi del comma 5 del predetto articolo 122, l'incarico è svolto a titolo gratuito. Inoltre il Commissario opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.

9) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La disposizione di proroga proposta ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

La disposizione il cui termine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

11) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che agli oneri derivanti dalla medesima si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40



Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

13) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

L'ulteriore proroga non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di una facoltà da esercitarsi comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

14) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga piani terapeutici

Con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.

La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all'uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori. Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, si fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.

16) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di lavoro agile

Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonché la facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 a ogni rapporto di lavoro



subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni.

La proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

**Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

Si prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, di avvalersi in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

La disposizione attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all'INL.

18) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

**Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà**

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

19) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

**Durata straordinaria dei permessi premio**

La disposizione, limitando il rientro in istituto dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, è misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, e pertanto è priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

20) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

**Detenzione domiciliare**

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si assicura che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

21) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76



Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

La disposizione, che ha natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attuandosi nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.

22) Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

La disposizione, estendendo previsioni di norme di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1, comma 2, lett. a-bis, del DL 111-2021), il comma 2 dell'art. 8 prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 18/2020 provvede alla fornitura delle suddette mascherine a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al predetto articolo 122, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

*Il comma 1-bis proroga anche per l'anno 2022, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, già prevede per l'anno 2021 che la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le restanti regole assunzionali ivi incluse quelle di cui al DL 34/2019.*

*Il comma 2-bis individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dalle università e dalle altre istituzioni di formazione superiore relative all'anno accademico 2020/2021. In particolare, dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore quali, ad esempio, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le istituzioni di alta formazione e di studio nel settore del restauro –, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2021/2022 è fissata al 15 giugno 2022. La disposizione, avente carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **ART. 17 (Congedi parentali)**

Al **comma 1** la disposizione prevede la proroga del comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data del 31 marzo 2022. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro lordo Stato per l'anno 2022

**La disposizione di cui al comma 2 non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica rimanendo fermi la disciplina e il limite di spesa previsti al comma 1.**

Al **comma 3** la disposizione prevede la proroga fino al 31 marzo 2022 delle misure stabilite dall'art. 9, comma 9, del DL 146/2021 in materia di congedi parentali.

Sono state utilizzate prudenzialmente le stesse basi tecniche utilizzate nella predisposizione della relazione dell'art. 9 del DL 146/2021:



- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruiti pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, è da considerare che la scuola ha avuto inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno, periodo cui si riferiscono i dati.

Inoltre, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 6 anni di età che presumibilmente ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:

Lavoratori dipendenti:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 77,9 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

Lavoratori autonomi:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 49,71 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

Lavoratori iscritti Gestione separata:

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2022: 51,7 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente e costituisce limite di spesa.

Onere derivante dalla concessione del congedo parentale ai sensi dell'art. 9, c. 9 del DL 146/2021, fino al 31 marzo 2022, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )  
Anno 2022 – (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	-11,9	-7,9	-19,8
Lavoratori autonomi	-3,6	-1,7	-5,3
Lavoratori gestione separata	-2,8	-1,8	-4,6



Totale generale	-18,3	-11,4	-29,7
-----------------	-------	-------	-------

retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

**Commi 3-bis e 3-ter**

*Con riferimento al comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, durante la terza ondata, si è registrata una media giornaliera di soggetti indennizzati di circa 2500. Tenuto conto che la platea dei soggetti fragili è indipendente dal numero dei contagi si stima che saranno richieste nel periodo considerato ulteriori 225 mila giornate. Considerando una retribuzione media giornaliera di 80 euro, la proroga in esame al 31 marzo 2022 comporta un onere per l'anno 2022 di 14,9 milioni di euro di cui 5,9 milioni per contribuzione figurativa. Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia che non possono prestare l'attività lavorativa in modalità agile, si è tenuto conto di una platea di circa 2.500 unità e di un importo forfettario di 600 euro pro capite (ai sensi del comma 7-bis del predetto articolo 26. Pertanto, l'onere per i non assicurati per la malattia sarà pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.*

*Complessivamente dalla proroga in esame derivano maggiori oneri per 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, di cui 1,5 milioni di euro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS*

**Comma 4**

*Il comma 4 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022 garantendo la relativa compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche.*

In particolare, si provvede:

- a) *quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;*
- b) *quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità;*
- c) *quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
- d) *quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.*

**ART. 18 (Disposizioni finali)**

**Il comma 1** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 2, reca abrogazioni, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**ART 18-bis. (Disciplina sanzionatoria)**

**La disposizione conferma l'apparato sanzionatorio già vigente, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



**ART 18-ter (Disposizioni finanziarie)**

*La norma reca disposizioni finanziarie, prescrivendo che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**ART 18-quater (Clausola di salvaguardia)**


*Introduce la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 19 (Entrata in vigore)**

Si prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

14/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 221 del 2021 "Proroghe dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (milioni di euro)														
emendamento	Art.	Co.	Lettera	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	8	6		Convenzione tra MEF-RGS e Sogei per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria	s c		1.83				1.83			1.83
	8	7		Oneri per Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice univoco idoneo a facilitare il recupero delle certificazioni verdi COVID-19	s c		1.52				1.52			1.52
	8	8		Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) - Ministero della salute	s c		-3.35				-3.35			-3.35
	9	1		Estensione a marzo 2022 degli oneri per il contenimento dei costi dei test antigenici rapidi per i minorenni- risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del D.L. n. 18/2020	s c						18.0			18.0
	9	2		Estensione a marzo 2022 degli oneri per i Test molecolari e antigenici rapidi gratuiti per l'ottenimento della certificazione verde covid in favore dei cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie- risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del D.L. n. 18/2020	s c						3.0			3.0
	9	3		Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 154/2008	s k						-21.0			-21.0
	10	1	b)	Servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale del piano strategico dei vaccini e per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa- risorse a valere sulle disponibilità Commissario straordinario per l'emergenza COVID di cui all'articolo 122, comma 4, del D.L. n. 18/2020	s c						20.0			20.0
	11	1		Test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.	s c		3.6				3.6			3.6
	11	1		Fondo esigenze indifferibili	s c		-3.6				-3.6			-3.6
	12	1		Somministrazione dei vaccini in farmacia	s c		4.8				4.8			4.8
	12	2		Fondo esigenze indifferibili	s c		-4.8				-4.8			-4.8
	13	1		Capacità diagnostiche dei laboratori militari	s c		9				9.0			9.0
	13	2		Onere di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operatorie	s c		14.5				14.5			14.5
	13	2		Onere di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operatorie- effetti riflessi	e t/c						4.9			4.9
	13	3		Incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale	s c		0.2				0.2			0.2
	13	3		Incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale- effetti riflessi	e t/c						0.1			0.1
	13	4		Onere di straordinario a favore del personale dell'Area terza del Ministero della Difesa	s c		0.2				0.2			0.2
	13	4		Onere di straordinario a favore del personale dell'Area terza del Ministero della Difesa- effetti riflessi	e t/c						0.1			0.1
	13	5		Fondo esigenze indifferibili	s c		-9.00				-14.9			-14.9
	14	1		Realizzazione ed allestimento di una struttura per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali	s k		6.0				6.0			6.0
	14	2		Riduzione Tab B - Ministero della difesa	s k		-6.0				-6.0			-6.0



17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	1		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche	s	c	68.7				68.7							68.7
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	1		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche- effetti riflessi	e	t/c					35.4							35.4
	17	3		Modifica all'articolo 9 del D.l.n.146/2021- Estensione fino a marzo 2022 della concessione del congedo parentale per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2- Prestazione	s	c		18.3										18.3
	17	3		Modifica all'articolo 9 del D.l.n.146/2021- Estensione fino a marzo 2022 della concessione del congedo parentale per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2- Contribuzione figurativa	s	c		11.4										
	17	3		Estensione fino a marzo 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio	s	c		7.6										7.6
	17	3		Estensione fino a marzo 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio- effetti riflessi	e	t/c					3.7							3.7
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	3-bis		Proroga fino al 31 marzo 2022 dell'Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, di cui all'art. 26 del DL. 18/2020 - Prestazione	s	c		9.0										9.0
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	3-bis		Proroga fino al 31 marzo 2022 dell'Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, di cui all'art. 26 del DL. 18/2020 - Contribuzione figurativa	s	c		5.9										
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	3-bis		Rimborso forfetario ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS	s	c		1.5										1.5
	17	4	a	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui art. 10, comma 5, DL n.282/2004	s	c		-76.7										-76.7
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	4	b)	Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del DL. 185/2008	s	c		-30.7										-21.5
17.3 (testo 2) [e identici 17.5 (testo 2); 17.7 (testo 2)] e 17.11 (testo 2)]	17	4	b)	Riduzione Tab. A - MIP5	s	c		-15.0										-15.0
				<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2
				<b>TOTALE SPESE</b>	s		0.0	0.0	0.0	-13.8	25.7	0.0	-13.8	0.0	-13.8	0.0	0.0	25.7
				<b>SAFDO</b>			0.0	0.0	0.0	13.8	18.5	0.0	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	18.5

